



COMUNE DI AUSONIA

Provincia di Frosinone

ORDINANZA

N. 24/2021 del Registro Generale

Oggetto: emergenza Covid-19. Annullamento svolgimento della Fiera Millenaria dell'Assunta anno 2021.

IL SINDACO

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32;

Visto:

- l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;
- l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute;
- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 2, comma 2;
- il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare l'art. 1, comma 14;
- il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
- il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;
- il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»;

- il decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65, recante «Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 12, il quale prevede che: *«I protocolli e le linee guida di cui all'art. 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020 sono adottati e aggiornati con ordinanza del Ministro della salute, di concerto con i ministri competenti per materia o d'intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome»;*
- l'art. 16, comma 1, del citato decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65, il quale prevede che: *«Fatto salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto, fino al 31 luglio 2021, continuano ad applicarsi le misure di cui al provvedimento adottato in data 2 marzo 2021, in attuazione dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35»;*
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"»;
- il decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19», che ha prorogato lo stato di emergenza al 31 luglio 2021;

Vista l'Ordinanza del Ministero della salute 29 maggio 2021, "Adozione delle «Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali».», che prevede:

- al comma 1, che *Ai fini del contenimento della diffusione del virus Sars-Cov-2, le attività economiche e sociali devono svolgersi nel rispetto delle «Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali», elaborate dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, come definitivamente integrate e approvate dal Comitato tecnico-scientifico, che costituiscono parte integrante della presente ordinanza;*
- al comma 2, che *Le linee guida di cui al comma 1 aggiornano e sostituiscono il documento recante «Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative», di cui all'allegato 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, come richiamato dall'art. 16 del decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65.;*

Viste le linee guida approvate con la suddetta ordinanza del 29 maggio 2021 e preso atto di quanto segue:

- che il documento tiene conto delle disposizioni del decreto-legge n. 52
-

- del 22 aprile 2021, del decreto-legge n. 65 del 18 maggio 2021 ed è adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 16 maggio 2020;
- che il documento individua i principi di carattere generale per contrastare la diffusione del contagio, quali norme igieniche e comportamentali, utilizzo dei dispositivi di protezione, distanziamento e *contact tracing*. Rientra nelle prerogative di associazioni di categoria e altri soggetti rappresentativi redigere ulteriori protocolli attuativi di dettaglio ed eventualmente più restrittivi, purché nel rispetto di tali principi generali, la cui attuazione deve essere garantita e soggetta a verifiche puntuali effettuate dalle competenti autorità locali;
 - che si rende necessario per lo svolgimento di “Sagre e Fiere locali”:
 - definire il numero massimo di presenze contemporanee;
 - riorganizzare gli spazi, anche mediante segnaletica a terra, per consentire l'accesso in modo ordinato e, se del caso, contingentato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti;
 - per eventuali ulteriori servizi erogati all'interno di tali contesti (es. ristorazione) attenersi alla relativa scheda tematica specifica;
 - che si rende altresì necessario per le attività di ristorazione, servizio erogato all'interno dell'area fiera su complessivi mq. 554, facendo rinvio alla relativa scheda tematica specifica:
 - adottare misure al fine di evitare assembramenti al di fuori del locale e delle sue pertinenze;
 - laddove possibile, privilegiare l'utilizzo degli spazi esterni (giardini, terrazze, plateatici, dehors), sempre nel rispetto del distanziamento di almeno 1 metro;
 - per la consumazione al banco assicurare il mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro tra i clienti (estendibile ad almeno 2 metri in base allo scenario epidemiologico di rischio);

Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche.», in G.U. n.175 del 23-7-2021, in vigore, che prevede, tra l'altro:

- all'art. 1, che *“In considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, prorogato con deliberazioni del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020, 13 gennaio 2021 e 21 aprile 2021, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021;*
 - all'art. 3, comma 1, che *“Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo*
-

l'articolo 9 è inserito il seguente: «Art. 9-bis (Impiego certificazioni verdi COVID-19). - 1. A far data dal 6 agosto 2021, è consentito in zona bianca esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, l'accesso ai seguenti servizi e attività: ... e) sagre e fiere, convegni e congressi di cui all'articolo 7»;

- *all'art. 3, comma 4, che “I titolari o i gestori dei servizi e delle attività di cui al comma 1 sono tenuti a verificare che l'accesso ai predetti servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 1. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10”;*

Considerato che:

- la Fiera Millenaria dell'Assunta, prevista annualmente nel Comune di Ausonia il 14 e 15 agosto, registra annualmente un flusso di presenza, tra operatori commerciali ed utenza, di circa 5.000 persone, provenienti da diverse province e regioni;
- l'area della fiera non consente una diversa collocazione dei posteggi né una riorganizzazione degli spazi tale da assicurare un maggiore distanziamento tra un posteggio e l'altro;
- la prevalenza dei posteggi è ubicata in tratti di strada di larghezza inferiore a 4/5 metri lineari, in prevalenza occupati dalle attrezzature degli esercenti, riducendo lo spazio di percorrenza pedonale a circa 2 ml.; tale spazio di percorrenza pedonale ha sempre causato assembramenti difficilmente contingetabili;
- nell'area della fiera si accede da 5 strade pubbliche della larghezza massima di ml 4, tra loro molto distanziate, e da diverse proprietà private limitrofe; l'utenza (circa 4.000 persone) accede prevalentemente nella fascia oraria compresa tra le ore 19.00 e le ore 21.00; consentire l'accesso in modo ordinato e contingentato al fine di evitare assembramenti di persone ed assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, come previsto dalle suddette linee guida, comporterebbe, contestualmente, assembramenti nelle aree limitrofe di accesso all'area fiera e, potenzialmente, anche problematiche di ordine e sicurezza pubblica;
- le suddette diverse possibilità di accesso non consentono di effettuare le verifiche di cui al richiamato art. 3 comma 4 del D.L. 105/2021 assicurando distanziamenti, ordine e sicurezza pubblica nelle aree adiacenti la fiera;
- nella *ratio* delle disposizioni finora richiamate ed emanate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, tutte le attività ivi richiamate devono comunque garantire il rispetto delle distanze di sicurezza, nonché evitare qualsiasi tipo di assembramento;

Valutata l'attuale situazione epidemiologica e considerato quanto emerge dall'ultimo report pubblicato dal Ministero della Salute (*monitoraggio*

settimanale Covid-19 – report 5/11 luglio 2021) che rileva, tra l'altro, espressamente quanto segue:

- aumenta l'incidenza settimanale a livello nazionale con evidenza di aumento dei casi diagnosticati in quasi tutte le Regioni/PPAA;
- il quadro generale della trasmissione dell'infezione da virus SARS-CoV-2 torna a peggiorare nel Paese con quasi tutte le Regioni/PPAA classificate a rischio epidemico moderato (*tra queste ultime si registra la limitrofa regione Campania da cui provengono operatori commerciali ed utenti*);
- la trasmissibilità sui soli casi sintomatici aumenta rispetto alla settimana precedente, sebbene sotto la soglia epidemica, espressione di un aumento della circolazione virale principalmente in soggetti giovani e più frequentemente asintomatici;
- la circolazione della variante delta è in aumento in Italia ed è atteso che diventi presto prevalente;
- sulla base dei dati e delle previsioni ECDC, della presenza di focolai causati dalla variante virale delta in Italia e delle attuali coperture vaccinali, è opportuno mantenere elevata l'attenzione, così come applicare e rispettare le misure necessarie per evitare un aumento della circolazione virale;

Valutato che non sussistono le condizioni affinché la “Fiera Millenaria dell'Assunta”, prevista in questo Comune nei giorni 14 e 15 agosto 2021, possa svolgersi in condizioni di sicurezza al fine di salvaguardare la salute della collettività;

Vista, infine, la nota del Prefettura di Frosinone – Ufficio Territoriale del Governo, del 15 luglio 2021, ad oggetto “*Allerta internazionale variante Delta: incremento dei casi COVID-19 in diversi Paesi Europei – Circolare del Ministero della sanità.*” e ritenuto necessario dover orientare le scelte amministrative dell'ente, per lo svolgimento di eventi che prevedono uno straordinario afflusso di persone, dando priorità alla tutela della salute pubblica ed alla limitazione della diffusione del virus;

Ritenuto, pertanto, alla luce della vigente situazione sanitaria, per come sopra riportata, dover annullare l'organizzazione e lo svolgimento della Fiera Millenaria dell'Assunta prevista nel prossimo agosto 2021;

Dato atto che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D. Lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell'ambito del territorio comunale;

Visti gli articoli 50, comma 5, e 54 del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n. 267/2000;

ORDINA

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono trascritte come parte integrante formale e sostanziale del presente atto, l'annullamento dell'organizzazione e dello svolgimento della Fiera Millenaria dell'Assunta prevista in questo Comune nei giorni 14 e 15 agosto 2021.

DEMANDA

alla Polizia Municipale ed agli ufficiali della forza pubblica la vigilanza ed ottemperanza della presente ordinanza sindacale.

AVVERTE

- che la presente ordinanza è immediatamente esecutiva e che l'inottemperanza costituisce reato ai sensi dell'art. 650 del C.P.;
- che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR della Regione Lazio entro 60 giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

DISPONE

la trasmissione della presente alla Prefettura di Frosinone – Ufficio Territoriale del Governo, alla Questura di Frosinone, al Dipartimento di Prevenzione dell'ASL di Frosinone, alla Stazione dei Carabinieri di Ausonia (FR), alla Polizia Locale di Ausonia.

Il presente provvedimento sarà reso noto mediante affissione all'Albo Online del Comune di Ausonia e sulla home page del sito istituzionale dell'Ente.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

Dalla sede Comunale in data 26 luglio 2021



IL SINDACO
Dott. Benedetto Cardillo

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della sujestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Dalla sede Comunale in data 26 luglio 2021

N° 827 DEL 26/07/2021



IL RESPONSABILE
LUIGI ERGANO